

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 018/PS (2018/2019)

### **TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.015/PS – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2019:**

#### COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Avv. Alfredo VITALE (relatore/estensore) – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

#### **1) PROCEDIMENTO N. 6/PS STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 A CARICO DI CARMINE RAIOLA**

#### FATTO

Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti convocati” del 20 marzo 2018, condotta da Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano, in onda sulle frequenze dell'emittente radiofonica a diffusione nazionale denominata “Radio24ore” (il cui file audio digitale è tuttora reperibile al seguente link <https://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/tutti-convocati/trasmissione-marzo-2018-150004-gSLAUmBjcC> ), il Sig. Carmine Raiola rilasciava un'intervista in merito alla gestione tecnica della Nazionale maggiore ed, in particolare, a commento della scelta del Commissario tecnico di non aver convocato il calciatore Mario Balotelli.

Nel corso di tale intervista, il Raiola proferiva numerose espressioni denigratorie nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quali “Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, è molto debole, non ha idee di che cosa fare”, “Per avere Balotelli bisogna avere un carattere ed una personalità forte, decisivo e sapere quello che fare. Né Ventura ce l'aveva. Ventura era in confusione totale e Di Biagio sta dimostrando che neanche lui ce l'ha”. “Perché lui seleziona Buffon e non Balotelli? [...] le motivazioni che dà per vedere Buffon non le dà per vedere Mario Balotelli, mi sembra un po' discriminatoria, mi sembra un ragionamento non equo, non lineare”. “Se noi diamo la Nazionale in mano a Ventura che ci dobbiamo aspettare?”. “Stiamo dimostrando che non abbiamo una visione”. “Siamo come una barca senza compasso, non sappiamo dove andare”.

Sull'assunto che il Raiola all'epoca dei fatti svolgesse attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 Codice di Giustizia Sportiva nonché fosse sottoposto alla giurisdizione della FIGC in virtù delle autodichiarazioni depositate presso la Commissione Procuratori Sportivi della medesima FIGC, veniva avviato nei confronti del Raiola procedimento di deferimento innanzi al Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare.

Tale procedimento si risolveva, tuttavia, con decisione in rito con cui l'adito organo di giustizia sportiva, in accoglimento di eccezione all'uopo formulata dalla difesa del deferito, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Avverso tale decisione, la Procura Federale proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello che, con decisione parimenti in rito, affermata la giurisdizione della FIGC, individuava nella Commissione Procuratori Sportivi l'organo competente a valutare la condotta del Raiola.

In esecuzione di tale disposto, questa Commissione, successivamente alla autonoma acquisizione di copia digitale riproducibile dell'audio della trasmissione radiofonica di cui sopra ed alla conseguita statuizione circa la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni in quella sede rese dal Raiola, si determinava per l'avvio del procedimento disciplinare di cui in epigrafe, giusta formulazione di autonoma imputazione con la quale si contestava al Raiola la violazione degli artt. 4.2 e 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo.

Veniva all'uopo fissata udienza pubblica per il giorno 13 marzo 2019 in vista della quale il Raiola depositava articolata memoria difensiva, altresì recante numerose eccezioni in rito, che venivano ribadite oralmente dall'Avv. Diana, difensore dell'incolpato, nel corso dello svolgimento dell'udienza.

## DIRITTO

La ritenuta irrilevanza disciplinare della condotta ascritta al Raiola consente di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari ed in rito formulate dall'incolpato.

Come evidenziato in narrativa, il nucleo della vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare riguarda le dichiarazioni rese dal Raiola, in qualità di procuratore sportivo (nel caso di specie) del calciatore Mario Balotelli, con riferimento alle scelte tecniche operate dal Commissario tecnico della Nazionale maggiore di calcio nonché, più in generale, delle modalità gestionali dell'intera Federazione Italiana Gioco Calcio.

In particolare, sollecitato da giornalisti sportivi a commentare la scelta tecnica del c.t. Di Biagio di non convocare il predetto atleta (assistito da Raiola in qualità di procuratore sportivo), il Raiola si lasciava andare a considerazioni di carattere particolarmente critico inequivocabilmente affermando che:

“Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, è molto debole, non ha idee di che cosa fare”;

“Per avere Balotelli bisogna avere un carattere ed una personalità forte, decisivo e sapere quello che fare. Né Ventura ce l'aveva. Ventura era in confusione totale e Di Biagio sta dimostrando che neanche lui ce l'ha”.

“Perché lui seleziona Buffon e non Balotelli? [...] le motivazione che dà per vedere Buffon non le dà per vedere Mario Balotelli, mi sembra un po' discriminatoria, mi sembra un ragionamento non equo, non lineare”.

“Se noi diamo la Nazionale in mano a Ventura che ci dobbiamo aspettare?”.

“Stiamo dimostrando che non abbiamo una visione”.

“Siamo come una barca senza compasso, non sappiamo dove andare”.

Siffatte espressioni, in particolare nella parte in cui generalizzano l'incapacità gestionale dell'intera Federazione (cfr. “Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, è molto debole [...]”; “Siamo come una barca senza compasso (n.d.r. da intendersi nel senso di bussola), non sappiamo dove andare”), potrebbero evidentemente assumere un rilievo diffamatorio, in quanto tese a ledere la reputazione dell'ente-Federazione, mettendone in dubbio la capacità di assolvere alle funzioni istituzionali cui esso è preposto.

Ciò vieppiù considerando il ruolo dell'incolpato (che agiva nella specie in veste di procuratore sportivo senz'altro soggetto ai doveri di lealtà, correttezza e probità ad esso imposti, in considerazione

della professione svolta, dall'ordinamento sportivo italiano) e la rilevanza mediatica dell'intervento da questi compiuto (come dimostrato dal numero e dalla rilevanza di testate giornalistiche che, il giorno seguente alla trasmissione radiofonica, ne hanno – sebbene con sintesi talora inaccurata – ripreso i contenuti).

Fermo quanto precede e pur avvertendo la necessità di stigmatizzare le modalità ed i toni con cui il Raiola, in veste di procuratore sportivo, ha ritenuto di esprimersi nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio, si ritiene che l'analisi complessiva della dinamica e del contesto nel quale le predette espressioni sono state proferite, possa ritenere le stesse debitamente scriminate e, pertanto, escluderne ogni rilievo disciplinare.

Invero, l'analisi complessiva dell'intervista resa dall'incolpato, scevra da ogni (di per sé inopportuna) decontestualizzazione ed atomistica valutazione di talune delle espressioni usate, consente di qualificare l'intervento radiofonico del Raiola come una valutazione di carattere generale sul peculiare momento storico-gestionale vissuto dalla FIGC successivamente alla mancata qualificazione della Nazionale ai Campionati Mondiali di Calcio del 2018. In tale peculiare contesto, connotato da diffuso sentimento popolare di sollecitazione verso la FIGC ad adottare immediate soluzioni atte a riportare in auge il movimento calcistico nazionale, il comportamento serbato dal Raiola può correttamente essere ricondotto nell'alveo del lecito esercizio del diritto di critica che, come affermato in giurisprudenza, "può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato" (ex multis, Tribunale Roma sez. XVII, 15/02/2019, n.3512).

Prospettiva valutativa in base alla quale anche le espressioni più colorite utilizzate dal Raiola a supporto del ragionamento complessivamente svolto, si configurano al più come evidenti cadute di stile, censurabili alla stregua delle regole del viver civile; ma non già come condotte che, secondo i soli parametri normativi di cui questa Commissione deve fare applicazione, assumono rilievo disciplinare.

Valutazione effettuata anche alla luce dei toni usati dal Raiola nell'intervista (che, come già accennato in narrativa, si è provveduto ad ascoltare nella sua interezza) che, indubbiamente, offrono una prospettiva diversa da quella che si poteva invece cogliere da quanto ripreso dalle testate giornalistiche che ne hanno riportato la notizia.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi, visti gli atti ed all'esito dell'istruttoria condotta, ritiene, per le ragioni di cui in motivazione, il Sig. Carmine Raiola non responsabile delle violazioni ascrittegli e pertanto dispone l'archiviazione del presente procedimento.

**Il Segretario**  
**Fabio Pesce**

**IL PRESIDENTE**  
**Ottorino Giugni**

---

**Pubblicato in Roma il 10 Maggio 2019**

**IL SEGRETARIO**  
**Antonio Di Sebastiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Gravina**